

riparazione; ovvero trattasi di parroco che non si riconosca pastore, ma lupo del suo gregge: in questi casi si intraprenda subito il processo economico e lo si mandi a compimento al più presto possibile.

§ 3.

*Misure preventive.*

“ IV. Tra le misure preservative si annoverano principalmente il ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti. ”

Parlando in primo luogo la Istruzione dei rimedii preventivi, che qui chiama *misure preservative*, ne annovera tre: *il ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti.*

Dice *principalmente*, per non escludere le altre molte misure preventive, che il Vescovo può usare, secondo gli suggeriscono lo zelo e la carità di padre e di pastore. Le ammonizioni verbali e secrete può farle sempre o direttamente o per mezzo di altri, o con parole o con lettere. Quando queste ammonizioni si fanno con modi affabili e paterni, mostrando l'affetto e l'interesse che si ha pel bene e pel buon nome del suddito, riescono spesso molto salutari e assai più efficaci di ogni altro rimedio che sa di punizione.

Rimedii che fanno di pena (quando le ammonizioni tornino inefficaci) molti ve ne possono essere, p. e. il diniego della facoltà di assentarsi dalla propria chiesa; il non concedere al manchevole qualche officio o qualche altro favore che si dà ai buoni (1); il mostrarsi con contegno severo verso di lui; il non ammetterlo alla propria presenza, ma rimandarlo al Vicario o all'uditore: queste cose ed altrettali sono industrie che talvolta riescono efficaci ad ottenere docilità dal suddito.

(1) V. Lega de Iud. Eccles. L. II, Vol. IV, n. 281.

Se questi rimedii si rendano infruttuosi, o non si creda di usarli, la Istruzione ne suggerisce i tre altri, di già accennati, più considerevoli: il ritiro spirituale, l'ammonizione ed il precetto.

Riserbandoci a trattare nei seguenti articoli dei due ultimi, diciamo qui alcuna cosa del primo.

Certamente il ritiro spirituale (ovvero i santi esercizi) sarebbe il rimedio più efficace se s'intraprendesse con retta intenzione e si compisse collo spirito di pietà. Quante conversioni vere e costanti non si sono ottenute con tal mezzo? Ma il mandare un prete di botto ai ss. esercizi senza che ne abbia volontà, e costringerlo a stare alquanti giorni chiuso in una casa religiosa, privo di opportuni aiuti per la sua resipiscenza, ciò tante volte non riesce che ad irritarlo di più ed a renderlo maggiormente ostinato. Questo rimedio adunque va usato con molta circospezione e con le necessarie cautele. Fa duopo vedere se il prete ha timor di Dio, tale da far sperare qualche vantaggio dal sacro ritiro; se nel luogo dove si manda vi ha soggetti degni che possano aiutarlo efficacemente nello spirito; se il Vescovo può raccomandarlo a qualcuno di costoro perchè ne abbia cura speciale. Se si prevede non probabile un buon esito dai santi esercizi, sarà più prudente di non usare cotal rimedio.

Cosa più salutare ed opportuna è quella di promuovere i santi esercizi per tutto il Clero, da farsi ogni anno, ciò che la S. Sede con apposite circolari ha di recente raccomandato ai Vescovi, e ciò che inculcarono per lo addietro Clemente XI, Benedetto XIV e Pio IX (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 110 sq.), concedendo indulgenze e privilegi a coloro che li compiono (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 274). Il Vescovo poi ha diritto d'imporre l'obbligo a tutti del Clero (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, pag. 81). Quando questi sacri ritiri comuni si facciano con ordine e con esattezza, e vi siano aiuti spirituali convenienti, possono riuscire molto giovevoli non solo ai buoni,

ma si pure ai tiepidi ed ai rilassati, e possono meglio assai che gli esercizi privati tornare di rimedio preservativo a chi ne abbia bisogno. La parola di Dio che ivi si amministra, le pratiche di pietà che vi si compiono, e soprattutto l'esempio edificante degli altri, che muove ad imitazione, sono incentivi efficaci al ravvedimento.

Tutti questi rimedii preventivi possono avere un giusto valore allorchè si adoperano con ecclesiastici che hanno qualche timor di Dio, e non sono del tutto privi di docilità e di rispetto verso il Superiore diocesano. Ma non di rado si ha che fare con preti corrotti e dissoluti che, caduti miseramente nell'abisso della iniquità, spezzano ogni freno, e si rendono incorreggibili, avverandosi in essi quella terribile sentenza: " Impius cum in profundum venerit contemnit. „ E costoro sono per lo più quei che s'introdussero nel sacro ovile non per la porta, ma a guisa di ladri per diversa entrata, e che poi riuscirono a manomettere e devastare il gregge cristiano. E, fuori di allegoria, se il Vescovo vuole usare (e deve, ed è obbligo suo gravissimo) il sovrano dei rimedii preventivi, fa d'uopo che escluda inesorabilmente dagli ordini sacri quei chierici sulla cui vocazione non si hanno prove chiare e ineluttabili, e la cui virtù non sia nota abbastanza, massime in ordine alla castità ed alla pietà. E di ciò deve sempre dubitare il Vescovo quando nel Seminario manchi scrupolosa vigilanza e soda e abbondante direzione spirituale, e quando di persona egli non si accerti con frequenti visite e con segrete investigazioni che tutto procede in piena regola. Venuto il tempo poi dell'ordinazione, il Tridentino prescrive esami accuratissimi prima d'imporre le mani, affinchè non si commettano errori che sarebbero funesti ed irrimediabili (Sess. 23, cap. 7 *de ref.*): " Episcopus autem sacerdotibus et aliis prudentibus viris, peritis divinae legis, ac in ecclesiasticis sanctionibus exercitatis, sibi adscitis, ordinandorum genus, personam, aetatem, institutionem, mores, doctrinam et fidem diligenter investiget et examinet. „

§ 4.

*Quando possono prendersi.*

" V. A tali provvedimenti deve precedere una verifica sommaria del fatto; della quale è d'uopo che l'Ordinario prenda nota per poter procedere, se occorre, *ad ulteriora*, ed anche per darne conto all'Autorità superiore in caso di legittimo ricorso. „

Prima di parlare degli altri due rimedii preventivi, la Istruzione avverte che cotali rimedii non si debbano adottare innanzi di essersi presa una *sommatoria verifica del fatto*. Come deve intendersi questa *sommatoria verifica*?

Fa d'uopo qui premettere che il Vescovo non può prendere alcuna misura contro un chierico, se prima non ne abbia una ragione. E la ragione può sorgere da tre fonti, detti dai Canonisti *viae ad criminaliter procedendum*, che sono: 1.º la *denunzia*; 2.º l'*inquisizione* e 3.º l'*accusa* (Vedi Pellegrini *Prax. Vicarior.* Par. IV, Proem.).

1.º La *denunzia canonica* (per distinguerla dall'*evangelica*, dalla *giudiziale* e dalla *regolare*) (1) è la manifestazione dei delitti commessi da alcuno, fatta al Superiore ecclesiastico, per la correzione del reo. Il denunziatore non ha l'obbligo di sottoscrivere il ricorso, nè di provare il reato, ma ha l'obbligo di dire la verità; onde potrà essere punito, anche più gravemente del voluto reo, se si chiarisce calunniatore

---

(1) La *denunzia evangelica* è quella prescritta dal Vangelo (*Matth.* 18 et *Luc.* 17); ed è quando precede per lo più la correzione fraterna e privata, e non giovando questa, si fa denunzia ai Superiori della Chiesa (*dic Ecclesiae*). La *denunzia giudiziale* è quando o il giudice (per mezzo del promotore fiscale), ovvero un privato, per essere risarcito di qualche danno, denunziano in giudizio un qualche delinquente. La *denunzia regolare* è quella che si fa dai religiosi ai proprii superiori, secondo le proprie costituzioni monastiche (Pellegrini l. c. sect. I, n. 2 sq.).

(c. 2 de calumn.). Il giudice perciò non dev'essere troppo facile nello accogliere cosiffatte denunce; ma deve ammetterle solo da persone fededegne, che conoscano i fatti e sono mossi non da vili passioni: " Est autem advertendum (scrive il Pellegrini l. c. Sect. I, n. 27) quod iudex non debet esse nimis facilis in admittendis denunciationibus, sed considerare debet quo zelo moveatur denunciatus, cuius conditionis existat et quae sit persona denunciata. „ Il Vescovo può muoversi dietro una semplice denuncia? Se trattasi di delitto grave, non può, ma deve procedere per inquisizione come di dritto. Se non trattasi di grave delitto può muoversi qualora la denuncia viene da un ufficiale deputato a ciò, p. e. dal vicario foraneo o dal parroco; altrimenti può solo inquirere sull'imputato (Pellegrini l. c. n. 26).

2.° La *inquisizione* è una certa diligenza fatta dal giudice per investigare la colpa di qualche delinquente a pubblica utilità. Si distingue in generale e speciale. La *inquisizione generale* è quando s'invitano i sudditi a denunciare qualsivoglia chierico colpevole o di delitto particolare o di delitti in generale. La *inquisizione speciale* è quando si chiamano testimoni a deporre contro qualche chierico, di cui si è avuta denuncia attendibile di alcun delitto, o se ne abbia cattiva fama, ovvero se ne hanno indizii valevoli. Perciò non si può inquirere contro un chierico se non posta la denuncia, o la fama, o gli indizii, essendo la *inquisizione* stessa un aggravio quando si fa senza ragione (Vedi Pellegrini l. c. sect. II).

3.° L'*accusa* finalmente è la delazione di qualche delitto, fatta al Superiore per pubblica vendetta. Dev'essere scritta e sottoscritta dall'accusatore e deve contenere il nome dell'accusato, il tempo, e le altre circostanze del commesso delitto, e la indicazione delle prove. L'accusatore deve giurare che l'accusa non è per animo di odio o di vendetta privata, ma per pubblico bene. Se non si prova il delitto, l'accusatore è tenuto ai danni ed alla stessa pena onde sarebbe punito l'accusato (V. Pellegrini l. c. sect. III).

Sono queste le vie ordinarie, con cui s'inizia la procedura penale. Ve ne hanno anche altre straordinarie, onde può aversi giuridicamente cognizione di un delitto, p. e. quando si trovi in giudizio un documento falso; quando un teste spergiuri in giudizio; quando, dagli elementi processuali si scorga qualche altro delitto, prima non conosciuto, o il delitto commettasi innanzi al giudice ecc. ecc. (V. Pellegrini l. c. sect. III, n. 54).

Poste le quali nozioni, esaminiamo adesso come deve essere la *sommara verificazione del fatto*, di cui parla la Istruzione. Dev'esser tale, da poter servire 1.° come elemento di processo criminale, nel caso che la misura preventiva non giovi, e 2.° come giustificazione della misura presa, nel caso di ricorso all'autorità superiore.

Avutasi perciò notizia del delitto per una delle prefate vie, cioè o per denuncia o per inquisizione o per accusa o per altro tramite, il giudice deve verificare sommariamente il fatto coll'esame almeno di un paio di testimoni fededegni e giurati. Pei delitti non gravi potrà bastare, come si è detto, la denuncia di un ufficiale e per quelli commessi innanzi al giudice, un verbale del delitto commesso. Ciò sembra sufficiente perchè il Vescovo possa adottare le misure *preventive*, che fanno di pena. In siffatta guisa, quando l'imputato non si corregge, si può procedere *ad ulteriora*, sul fondamento già stabilito; cioè alle misure repressive secondo le norme da assegnarsi; e quando l'imputato appelli dalle dette misure preventive (da cui si può sempre appellare stragiudizialmente), il giudice ordinario può esibire al giudice superiore la fonte da cui attinse la notizia del delitto e l'esame dei testimoni con cui ne fece la *verificazione sommara*.

Cotal procedura deve premettersi perchè il Vescovo possa adottare, come si è detto, le misure preventive che fanno di pena, specie le indicate nella Istruzione (il ritiro, l'ammonizione e il precetto). Non è poi necessaria la *verificazione sommara* per le altre misure preventive e paterne

che il Vescovo voglia usare, segnatamente per la correzione secreta, giusta il Tridentino, di cui abbiamo parlato innanzi.

§ 5.

*Ammonizioni canoniche.*

“ VI. Le canoniche ammonizioni si applicano o in forma paterna e secreta (anche per lettera o interposta persona), ovvero in forma legale, facendone però sempre risultare da qualche atto la esecuzione. ”

L'ammonizione canonica è il secondo dei rimedii preventivi, indicati dalla Istruzione, e giova considerarla attentamente.

Abbiamo detto innanzi che il Vescovo, come padre e pastore, deve ammonire secretamente, secondo il bisogno lo richiede, i chierici che vengono meno ai loro doveri. Queste ammonizioni però non vogliono dirsi *canoniche* a stretto rigore. Le ammonizioni canoniche sono quelle che entrano come elementi processuali nei giudizi, prescritti anche per la validità in molte cause, specie per quelle d'incontinenza (Trid. Sess. 21 c. 6 *de ref.*; Sess. 24, c. 14 *de ref.*), e per la comminazione della scomunica e della sospensione (C. *Reprehensibilis*, 26, et c. *Cum speciali*, 61, *De Appel.*; c. *Sacro*, 48, *de Sent. excomm.*) (1).

(1) Ecco come prescrive il c. *Reprehensibilis*, 26, *De appell.*: “ Praesenti decreto statuimus ut nec praelati, nisi canonica commotione praemissa, suspensionis vel excommunicationis sententiam proferrant in subiectos, nisi forte talis sit culpa, quae ipso suo genere suspensionis vel excommunicationis poenam inducat. ” — Dove le parole *ipso suo genere* vengono spiegate dalla Glossa *ipso facto*. E però, se trattasi di censure comminate dal diritto da incorrersi *ipso facto*, non v'ha bisogno di precedente ammonizione; se poi trattasi di censura *ferendae sententiae* o di censura *ab homine*, allora vuolsi premettere l'ammonizione.

Perciò la Istruzione avverte che queste canoniche ammonizioni devono potersi dimostrare con qualche atto.

Di qui fa d'uopo raccogliere quanta importanza annettano i sacri canoni alle canoniche ammonizioni e quanto sia interessante che i Vescovi li abbiano di mira allorchè trattasi della punizione di un ecclesiastico. Ma in quanti modi possono farsi? e quante? e come?

1.º La Istruzione ne assegna un duplice modo: in forma *paterna e secreta*; ed *in forma legale*.

*In forma paterna e secreta* l'ammonizione si fa chiamando il reo, e senza testi, e senza che altri il sappia, anzi promettendo al reo medesimo segretezza, lo si ammonisce paternamente a desistere dal male di cui viene accusato, e ad allontanarsi dalle occasioni che a quello possono condurlo. Quando il Vescovo non creda espediente di chiamare il reo presso di sè, può fare l'ammonizione per mezzo d'interposta persona, autorevole però quanto più è possibile, ed a nome del Vescovo. Anzi, secondo la Istruzione, può farla pure per lettera, osservando quello che viene indicato nell'art. XIV, raccomandando cioè la lettera e richiedendo dall'ufficio postale il certificato di presentazione, di ricevimento o di rifiuto.

*In forma legale* poi l'ammonizione si fa per ordinario coll'intervento di due testi e del cancelliere che ne redige l'atto. Si può fare anche coll'intervento del solo cancelliere, e ancora, con nessun altro intervento, dal solo giudice, dando a firmare al reo il verbale dell'ammonizione (Monacelli *Form. Leg. P. III*, tit. 6, n. 20; Lega *De Iud. Crim.* Vol. IV, P. III, n. 286). Anzi il Monacelli ammette pure che l'ammonizione legale possa farsi per mezzo del cursore della Curia con citazione scritta; e nel caso che non la si voglia ricevere dal reo (trattandosi di cosa notoria), per mezzo dell'affissione in luogo pubblico, donde facilmente possa giungerne al reo la notizia (l. c. n. 65): “ Haec autem canonica monitio debet fieri personaliter ipsi reo, nisi is malitiose latitet, aut impediat se citari, vel maneat in loco,